



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Approvazione linee guida corso di formazione specifica in medicina generale.

Codice Proposta: 86373

N°. 313 DEL 03/12/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 1 - personale e professioni del servizio sanitario regionale e sistema universitario – formazione ecm – medicina convenzionata – continuità assistenziale

Dott. CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025, acquisita al protocollo con n. 838201 del 04/11/2025, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 fermo restando la procedura in corso di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 88;

VISTA la suddetta delibera del Consiglio dei Ministri con la quale si sono confermati i contenuti del mandato commissariale affidato con la deliberazione del 4 novembre 2021, come integrato con deliberazione del 23 dicembre 2021;

VISTA la sopra richiamata delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stata confermata la nomina dei subcommissari dott. Ernesto Esposito e ing. Iole Fantozzi di cui alle deliberazioni del 23 dicembre 2021, del 22 giugno 2022 e del 18 settembre 2023;

VISTI:

- il D.lgs. n. 368 del 17.08.1999, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 277 del 08.07.2003, che, recependo le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (Direttive 93/16/CEE e 2001/19/CE), ha istituito e disciplinato il corso triennale per il conseguimento del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- l'art. 36 del D.lgs 277/2003 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
- il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" che assegna alle Regioni l'organizzazione dei citati corsi;
- il Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, ed in particolare, all'articolo 19, comma 5 bis, che testualmente stabilisce: *"I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica."*;
- l'art. 4, comma 9, lettera c), del D.L. n. 202/2024, che ha introdotto la possibilità, per i medici in formazione specifica in medicina generale, di svolgere gli incarichi convenzionali di Medicina generale previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) con i limiti previsti dalla suddetta previsione normativa;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 del D.M. del 7 marzo 2006 prevede al primo comma che *“le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale”*;
- il predetto articolo, al secondo comma prevede che *“con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo e amministrativo, l'articolazione e i periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali”*;

DATO ATTO CHE, con D.D.G. n. 9589 del 21/09/2020, sono state approvate le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento dei corsi di formazione Specifica in Medicina Generale, preventivamente sottoposte alla valutazione del C.T.S., che ha espresso parere positivo;

CONSIDERATO necessario, alla luce delle nuove disposizioni normative sopra richiamate e di quanto previsto nelle note Ministeriali di indirizzo trasmesse alle regioni, procedere all'aggiornamento delle summenzionate linee guida del corso di formazione specifica in medicina generale, per come articolato nel documento di cui all'allegato A al presente DCA;

RITENUTO fondamentale introdurre e applicare, a partire dal triennio di corso 2025/2028, le nuove linee guida regionali riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del corso di formazione specifica in medicina generale, allegate al presente provvedimento;

TENUTO CONTO dell'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico di supporto, giusta verbale in atti prot. n. 879819 del 17.11.2025;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI APPROVARE le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale” di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI STABILIRE che le predette Linee Guida entreranno in vigore per i corsi di formazione specifica in medicina generale a partire dal corso di formazione del triennio 2025/2028;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 art 20 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 1 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E
SISTEMA UNIVERSITARIO – FORMAZIONE ECM – MEDICINA CONVENZIONATA –
CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Il responsabile del procedimento.)

GIUSEPPE CONTE

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

Il Dirigente del settore 1 - personale e professioni
del servizio sanitario regionale e sistema
universitario – formazione ecm – medicina
convenzionata – continuita' assistenziale

CRISTIANO SAVERIA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

“Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale.”

1. OBIETTIVI GENERALI

Il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, dalla durata triennale, istituito ai sensi del D.lgs. 368/99, consente di conseguire il relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attività di Medico Chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L'obiettivo generale del corso è quello di fornire ai medici in formazione le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale.

Le presenti linee guida disciplinano nel dettaglio, ai sensi dell'art. 15 co.2 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, gli aspetti organizzativi e gestionali del predetto corso di formazione, stabilendone l'assetto organizzativo in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali.

2. DESTINATARI

Il corso di Formazione in Medicina Generale è riservato ai cittadini italiani e comunitari, nonché ai cittadini stranieri extracomunitari laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge che abbiano superato il concorso di ammissione.

3. ACCESSO AL CORSO

L'accesso al corso di formazione in Medicina Generale della durata triennale, avviene mediante concorso pubblico nazionale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 368/99, dalla Legge n. 401/2000 Art. 3 e dal Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, ed in particolare, con l'articolo 19, comma 5 bis, viene previsto che: *“I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.”*;

4. SEDE

La sede in cui avranno luogo le attività didattiche teoriche è la Cittadella Regionale della Regione Calabria sita in Catanzaro loc. Germaneto. Per necessità organizzative potrà essere definita altra sede che sarà comunque nel Comune di Catanzaro, mentre le eventuali attività teoriche integrate saranno svolte presso le strutture ospedaliere, territoriali e/o presso lo studio del Medico Tutor presso cui viene affidata l'attività pratica.

La sede in cui avranno luogo le attività didattiche pratiche sono le seguenti: Strutture sanitarie ospedaliere e territoriali pubbliche individuate nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, studi di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N della Regione Calabria.

5. DURATA DEL CORSO

Il corso ha durata triennale (mesi 36) e comprende ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 368/1999 un totale di almeno 4800 ore, così ripartite:

- 1600 ore attività teorica
- 3200 ore di attività di natura pratica.

In ogni caso, sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all'art. 16 del citato D.M. Salute 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale, esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle condizioni prescritte dalla citata normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.

Nel caso di ritardato avvio del corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in sovrannumero, nonché nelle ipotesi di sospensione del corso di cui all'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi, sempre nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.

6. ARTICOLAZIONE DEL CORSO

L'art. 15 del D.M. 7 marzo 2006 prevede che "Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto".

Il corso, ai sensi dell'Art. 26 del D.lgs 368/1999, è composto da:

a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno sei mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day- hospital e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione.

Il periodo comprende un'attività clinica guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;

b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno tre mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera a), comprendente: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno quattro mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali comprendenti: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;

d) un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione può effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a);

e) un periodo di formazione, articolata in almeno sei mesi, effettuato presso strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attività di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;

f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari, articolato in almeno due mesi effettuato presso le strutture indicate alla lettera a);

f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.

I medici in formazione dovranno raggiungere il monte ore totale di attività pratica e teorica.

Ai medici in formazione che svolgono attività lavorativa convenzionale è riconosciuta ai sensi della L. 24 aprile 2020 n. 27, art. 2 quinquies co.1, l'attività lavorativa di natura convenzionale quale attività pratica del corso. Gli stessi, dovranno comunque obbligatoriamente raggiungere una percentuale di ore/mesi di frequenza delle attività pratiche sopra richiamate, ai sensi dell'Art. 26 del D.lgs 368/1999. La percentuale di ore/mesi di frequenza obbligatori, per i medici in formazione che svolgono attività lavorativa convenzionale, viene stabilita dal Gruppo Tecnico Scientifico di supporto, nel rispetto della normativa vigente e/o delle indicazioni Ministeriali.

Il Gruppo tecnico scientifico di supporto, per ogni triennio di corso, redige il programma didattico comprensivo delle attività teoriche distinte per area formativa e della ripartizione delle predette attività nel triennio, da proporre al settore competente del Dipartimento Regionale, per la successiva approvazione con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito nelle seguenti tabelle delle attività.

ATTIVITA' PRATICHE		
AREA FORMATIVA	MESI DI FREQUENZA	ORE ATTIVITA' PRATICA
Tutor M.M.G. 12	12	1097
Strutture Territoriali	6	534
Chirurgia Generale	3	266
Pronto Soccorso ed Emergenza Urgenza	3	266
Medicina Clinica	6	534
Dip. Materno – infantile	4	355
Ostetricia e ginecologia	2	178
TOTALI	36	3200

ATTIVITA' TEORICHE	
ATTIVITA' TEORICHE INTERDISCIPLINARI	ORE
Attività Seminariale svolte dai Docenti	750
Studio Guidato (incontri con il Coordinatore per la predisposizione delle tesine che dovranno essere redatte per ogni anno di corso)	150
Corsi e Congressi (eventi formativi coerenti con le attività didattiche del corso)	200
ATTIVITA' TEORICHE INTEGRATE	
Da svolgersi presso le strutture ospedaliere, territoriali e MMG tutor. Tale attività deve essere attestata dai tutor delle strutture ospedaliere e territoriali pubbliche, nonché dal tutor di medicina generale	500
TOTALE	1600

Le ore di attività pratiche dovranno essere divise per i mesi di frequenza.

In virtù del richiamato dettato normativo, la Regione Calabria gestisce il corso di formazione specifica in Medicina Generale attraverso il settore competente della Regione Calabria.

7. GRUPPO TECNICO SCIENTIFICO DI SUPPORTO

Il Gruppo tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto all'organizzazione e sono allo stesso demandati, in particolare, i seguenti compiti:

- proposte per la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti;
- individuazione dei Coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche e dei Tutor di Medicina generale nel rispetto del principio di rotazione e in base alle disponibilità dei Coordinatori, da sottoporre al settore Regionale competente per la successiva approvazione;
- redazione del programma didattico per ogni triennio di corso, in coerenza con quanto definito dalla normativa nazionale vigente e nel rispetto della tabella delle attività di cui al precedente paragrafo, da sottoporre al settore competente del Dipartimento Regionale per la successiva approvazione;
- definizione dei criteri per la realizzazione di corsi per Coordinatori, Tutor e Docenti secondo le necessità formative emergenti;
- funzioni consultive su eventuali ulteriori aspetti concernenti la didattica e l'organizzazione del corso;
- valutazione delle istanze di trasferimento dei corsisti iscritti in altre Regioni;
- autorizzazione alla frequenza di specifici corsi/convegni/congressi svolti dai medici corsisti, compatibilmente con le attività di formazione, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante consultazione per le vie brevi tramite e-mail;
- proposte per l'individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali;
- formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi.

La composizione del Gruppo tecnico scientifico di supporto verrà formalizzata mediante apposito provvedimento del Dirigente del Dipartimento Regionale competente e potrà essere aggiornata in caso di modifica di uno dei componenti.

Il Gruppo tecnico scientifico di supporto, sarà convocato dal settore competente della Regione Calabria che ne stabilisce di volta in volta le modalità di convocazione, lo stesso si riunisce presso il Dipartimento competente della Regione Calabria, può essere altresì prevista la modalità riunione a distanza mediante videoconferenza.

Al Gruppo tecnico scientifico sarà riconosciuto un gettone di presenza che verrà quantificato con successivo provvedimento da parte della Regione Calabria.

Il gettone di presenza dovrà essere corrisposto alla fine di ogni anno solare.

8. COORDINATORI

L'individuazione dei Coordinatori delle attività teoriche e pratiche viene effettuata con provvedimento del Dipartimento competente della Regione Calabria, su individuazione del Gruppo tecnico scientifico di supporto, selezionando tra i professionisti inseriti in apposito elenco regionale, rispettando il principio di rotazione.

L'elenco nominativo regionale da cui attingere per l'individuazione e la nomina di Coordinatore delle attività didattiche teoriche e pratiche, sarà realizzato a cura della Regione Calabria previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico al quale possono validamente partecipare i professionisti aventi i seguenti requisiti di accesso:

- Medico di Medicina Generale Convenzionato con il SSN da almeno 5 anni
- titolare di almeno 750 scelte ed iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria di una delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria,
- esperienza in ambito di formazione per la Medicina Generale.

Il Gruppo Tecnico Scientifico di supporto individua i Coordinatori tra gli iscritti nell'elenco regionale, tenendo in considerazione la posizione nell'elenco, basandosi su un punteggio assegnato per l'esperienza professionale e per le competenze specifiche, nel rispetto del principio di rotazione, per come di seguito elencato:

1. per ogni anno di attività come Coordinatore del corso di formazione specifica in Medicina Generale (1 punto/anno);
2. per ogni anno di attività di Tutor del corso di formazione specifica in Medicina Generale (0,5 punto/anno);
3. per ogni anno di attività professionale di Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN (0,1 punto/anno)

Una volta individuati i Coordinatori delle attività teoriche e pratiche da parte del Gruppo tecnico scientifico di supporto, gli stessi verranno nominati mediante decreto del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria.

L'elenco nominativo dei Coordinatori potrà essere aggiornato annualmente.

Il coordinatore delle attività teoriche svolge le seguenti funzioni:

- È responsabile della partecipazione dei tirocinanti alle attività teoriche;
- Predispone, per ogni semestre di corso, il calendario formativo dell'attività seminariale e lo comunica al Settore competente del Dipartimento Regionale;
- Autorizza la partecipazione a corsi/convegni/congressi attinenti al programma didattico e predispone il relativo calendario previa consultazione del Gruppo tecnico scientifico di supporto, e lo comunica al Settore competente del Dipartimento Regionale;
- Garantisce l'attuazione del programma didattico;
- Rendiconta mensilmente al settore competente del Dipartimento Regionale le attività teoriche concluse, indicando in maniera specifica le ore svolte da ogni singolo docente;
- Trasmette i fogli mensili di presenza al settore competente del Dipartimento Regionale entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento;

- Garantisce l'aggiornamento dei libretti personali dei discenti da parte dei docenti e tutor;
- Verifica il numero di ore di attività teorica svolta dai medici in formazione predisponendo eventuali piani di recupero;
- Individua i docenti delle attività teoriche attingendo dall'elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione specifica in medicina generale, rispettando il principio di rotazione, in coerenza con il programma didattico e la singola specializzazione/esperienza lavorativa;
- Verifica con i docenti e i medici tutor i contenuti e le metodologie didattiche applicate;
- Esprime sul libretto personale un giudizio analitico e motivato sul profitto dei corsisti tenendo conto anche dell'esito della prova intermedia;
- Si confronta periodicamente con il coordinatore delle attività pratiche ed il medico tutor di medicina generale circa la necessaria integrazione del percorso didattico;
- Al termine di ciascun anno formativo, ai fini dell'accesso alla fase successiva, valuta il raggiungimento degli obiettivi formativi del singolo discente (ivi compresi gli obblighi di presenza) sulla base di un'apposita prova scritta definita congiuntamente con i docenti, tenendo conto del percorso formativo svolto. Nel caso di carenze formative del singolo discente, il coordinatore predispone un percorso di recupero a conclusione del quale il discente sarà sottoposto ad un'apposita prova e qualora non consegua un giudizio positivo, sarà ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

Il Coordinatore delle attività pratiche svolge le seguenti funzioni:

- Predispone per ogni discente il calendario dell'attività pratica con assegnazione alle Unità operative ospedaliere e ai servizi delle Aziende Sanitarie Provinciali;
- Predispone entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, una rendicontazione mensile delle attività formative pratiche e la trasmette al settore competente del Dipartimento Regionale, al fine di procedere alla liquidazione delle competenze mensili, ovvero della borsa di studio, unitamente ai fogli di riepilogo mensile delle presenze.
- Esprime sul libretto personale un giudizio analitico sul profitto dei corsisti tenuto conto della relazione valutativa del tutor medico di medicina generale e dei giudizi espressi dai tutor dell'attività pratica;
- Ottimizza la frequenza dei medici in formazione presso le varie Unità operative ospedaliere e i servizi delle Aziende Sanitarie Provinciali;
- Verifica periodicamente, mediante visite presso la struttura preposta al tirocinio pratico, la regolare frequenza dei medici corsisti;
- Monitora l'invio al Settore competente del Dipartimento Regionale del prospetto riepilogativo delle presenze mensili dei corsisti;
- Si confronta periodicamente con il coordinatore delle attività teoriche ed il medico tutor di medicina generale circa la necessaria integrazione del percorso didattico;
- Al termine di ciascun anno formativo, ai fini dell'accesso alla fase successiva, valuta il raggiungimento degli obiettivi formativi del singolo discente (ivi compresi gli obblighi di presenza) sulla base di un'apposita prova scritta definita congiuntamente con i docenti e i tutor tenuto conto del percorso formativo svolto. Nel caso di carenze formative del singolo discente, il coordinatore predispone un percorso di recupero a conclusione del quale il discente sarà sottoposto ad un'apposita prova e qualora non consegua un giudizio positivo, sarà ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio

successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

In caso di temporanea assenza di uno dei due Coordinatori, le funzioni dovranno essere svolte dall'altro Coordinatore.

In caso di dimissione di uno dei due Coordinatori, l'altro Coordinatore assumerà le funzioni fino alla nomina di un nuovo Coordinatore sostituto.

A ciascun Coordinatore sarà riconosciuto un compenso che verrà quantificato con successivo provvedimento da parte della Regione Calabria.

Il compenso non sarà riconosciuto in caso di temporanea sospensione del Coordinatore superiore a trenta giorni.

Il compenso dovrà essere corrisposto alla fine di ogni anno di corso.

4. DOCENTI

Per i docenti delle attività teoriche sarà realizzato a cura della Regione Calabria, mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, un elenco di personale Medico – Docente disponibile ad essere nominato quale Docente del Corso di formazione specifica in Medicina Generale.

L'elenco dei docenti sarà composto Medici in possesso delle specializzazioni attinenti alle aree tematiche del corso e Medici di Medicina Generale con comprovata esperienza in formazione quale a titolo esemplificativo: relatore in corsi/congressi ECM, iscrizione in società scientifiche, precedenti esperienze maturate quale docente di corso di formazione specifica in medicina generale.

I docenti per ogni semestre di attività seminariale, saranno individuati a cura del Coordinatore delle attività teoriche, il quale rispetterà il criterio di rotazione e sulla base della coerenza tra le materie del programma didattico e la loro rispettiva specializzazione, previa acquisizione di disponibilità da parte degli stessi, una volta individuati, trasmetterà l'elenco nominativo al settore competente del Dipartimento Regionale che provvederà alla nomina, con apposito provvedimento dirigenziale.

I docenti saranno responsabili della presenza del medico corsista che verrà rilevata su un apposito registro firme e sul libretto personale. Il registro firme dovrà essere tenuto presso il settore competente del Dipartimento Regionale. Sarà onere del Docente, ad ogni lezione, anche mediante l'ausilio del Coordinatore, ritirare prima dell'inizio della lezione il registro firme e viceversa a fine lezione, restituirlo presso il settore competente. In alternativa, può essere previsto un eventuale registro presenza digitale mediante apposito badge e/o sistema di rilevamento mediante applicazione sullo smartphone.

L'elenco nominativo dei Docenti potrà essere aggiornato annualmente.

Al docente sarà riconosciuto un compenso per ogni ora di docenza, tale importo verrà quantificato con successivo provvedimento da parte della Regione Calabria.

Il compenso dovrà essere corrisposto alla fine di ogni anno di corso.

5. TUTOR

L'elenco dei tutor presso il quale i Medici tirocinanti dovranno svolgere il periodo di tirocinio sarà realizzato a cura della Regione Calabria mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al quale potranno partecipare i medici aventi i seguenti requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs. 368/99 e ss.mm.ii.:

- Essere medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale;
- Possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente;
- operare in uno studio professionale;

Il medico tirocinante non potrà svolgere il proprio tirocinio presso un Tutor di Medicina Generale con il quale abbia vincoli di parentela.

I Medici in formazione frequenteranno gli Studi dei Medici già inseriti nell'apposito elenco.

I medici tutor durante il periodo di formazione di loro competenza della durata di 12 mesi per ogni classe di corso triennale, eseguono valutazione del livello di formazione dei Medici tirocinanti.

Il medico tutor dovrà garantire, durante tutto il percorso didattico, che l'attività medica ambulatoriale e domiciliare del tirocinante avverrà esclusivamente sotto la sua costante guida.

I medici tirocinanti nella fase di assegnazione del Tutor, potranno esprimere la propria preferenza (non vincolante) scegliendo uno dei medici – Tutor più vicini al loro indirizzo di residenza e comunque tra quelli iscritti nell'apposito elenco regionale.

La successiva individuazione dei medici Tutor e l'assegnazione ai medici tirocinanti, verrà effettuata dal Gruppo Tecnico scientifico di supporto, in base alla disponibilità dei Tutor e nel rispetto del principio di rotazione.

Una volta individuati i Tutor da parte del Gruppo Tecnico scientifico di supporto, gli stessi verranno nominati mediante decreto del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria.

Durante il periodo formativo del tirocinante svolto presso il proprio ambulatorio, il Medico tutor di medicina generale dovrà svolgere i seguenti compiti:

- accogliere il tirocinante nel proprio studio e introdurlo nell'ambiente della medicina generale;
- verificare la corretta compilazione del registro di presenza, avendo cura di controllare la registrazione delle presenze del tirocinante, nonché le attività quotidianamente svolte;
- garantire il rispetto dell'orario di svolgimento delle attività oggetto del tirocinio;
- partecipare alle riunioni di programmazione e di valutazione organizzate dal Coordinatore;
- seguire il tirocinante durante il periodo di frequenza e stimolarlo nell'apprendimento della pratica;
- supportare il proprio tirocinante nello studio e nell'approfondimento dei problemi incontrati nella pratica;
- certificare, al termine del periodo di frequenza pratica, il raggiungimento degli obiettivi didattici mediante la redazione di una relazione valutativa sul percorso effettuato.

Il tutor M.M.G. deve apporre nel proprio studio un apposito avviso sullo svolgimento dell'attività medica guidata, con l'indicazione nominativa dei medici in formazione in carico, nonché adottare gli opportuni adempimenti in materia di tutela dei dati sensibili. Il tutor M.M.G. non può inoltre essere

sostituito dal medico tirocinante durante tutto il periodo didattico di riferimento, nè può seguire, salvo eccezionali necessità organizzative del Corso, più di un medico in formazione per volta.

L'elenco nominativo dei Tutor potrà essere aggiornato annualmente.

Al Tutor, medico di medicina generale, sarà riconosciuto, per i 12 mesi di tirocinio, indipendentemente se si troverà assegnato uno o due Medici tirocinanti, un compenso che verrà quantificato con successivo provvedimento da parte della Regione Calabria.

Il compenso non sarà riconosciuto in caso di temporanea sospensione del Medico Tutor superiore a trenta giorni.

Il compenso dovrà essere corrisposto alla fine dei dodici mesi di tirocinio.

6. ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.18 del D.M. Salute 7 marzo 2006, i medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alla frequenza del corso, in base alle condizioni generali di seguito stabilite. La stipula dell'assicurazione, a cura del tirocinante, costituisce condicio iuris per l'accesso alla struttura ospedaliera. Il tirocinante dovrà, quindi, consegnare copia della polizza assicurativa agli uffici della Regione prima dell'avvio della frequenza. La polizza assicurativa deve durare per tutto il periodo del corso comprendendo i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione e deve essere stipulata in base alle seguenti condizioni:

- Responsabilità civile per un massimale di € 750.000,00;
- Morte da infortunio o malattia connessi alla formazione per un massimale di € 100.000,00;
- Invalidità permanente da infortunio o malattia per un massimale di € 100.000,00.

7. INCOMPATIBILITA'

Per quanto concerne le cause di incompatibilità si rimanda alla normativa vigente in materia.

Più precisamente, il medico in formazione specifica in Medicina generale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018 come modificato dall'art. 4, comma 9, lettera c), del D.L. n. 202/2024, può svolgere gli incarichi convenzionali di Medicina generale previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) con i limiti previsti dalla suddetta previsione normativa.

Al contrario, non può svolgere gli incarichi di lavoro dipendente e la libera professione, ad eccezione dell'attività certificativa e delle visite occasionali svolte nell'ambito dell'attività convenzionale di Medicina Generale e che non si tratti di medici ammessi al corso in sovrannumero ai sensi della L. n. 401/2000 senza borsa di studio.

8. BORSA DI STUDIO

La borsa di studio per i medici partecipanti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) è stabilita a livello nazionale dal Ministero della Salute in accordo con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze e le Regioni. L'importo viene definito da decreti ministeriali che regolano le modalità di finanziamento e svolgimento.

L'erogazione della borsa di studio è subordinata al raggiungimento delle ore mensili di attività programmate nell'arco dei 36 mesi.

In caso di carenza di ore nel mese di riferimento, la borsa sarà sospesa e, verrà successivamente erogata soltanto a seguito di recupero delle ore di attività programmate.

9. MEDICO TIROCINANTE

Il medico tirocinante è tenuto a rispettare gli orari stabiliti secondo l'organizzazione e la programmazione definite dal settore competente del Dipartimento Regionale e dai Coordinatori delle attività, è altresì tenuto a garantire la corretta e tempestiva compilazione della documentazione richiesta dai Coordinatori o dal settore Regionale competente.

Eventuali problematiche o criticità che potrebbero sorgere durante il corso, saranno sottoposte alla valutazione del Gruppo tecnico scientifico di supporto.

I medici tirocinanti, durante i 36 mesi di corso, saranno tenuti ad osservare scrupolosamente il programma didattico e la programmazione delle relative attività.

10. FREQUENZA

Ai sensi dell'art. 24, co. 2, e 3 del D.Lgs. 368/99, il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

Ai medici in formazione che svolgono attività lavorativa convenzionale è riconosciuta ai sensi della L. 24 aprile 2020 n. 27, art. 2 quinquies co.1, l'attività lavorativa di natura convenzionale quale attività pratica del corso. Gli stessi, dovranno comunque obbligatoriamente raggiungere una percentuale di ore/mesi di frequenza delle attività pratiche sopra richiamate, ai sensi dell'Art. 26 del D.lgs 368/1999.

La presenza del tirocinante alle attività formative teoriche viene certificata dai docenti attraverso un registro delle presenze, (in attesa di avviare una procedura per la rilevazione informatizzata delle presenze).

La presenza del tirocinante alle attività formative pratiche viene certificata dal dirigente medico delle strutture ospedaliere/territoriali e dal tutor medico del ruolo unico di assistenza primaria mediante foglio di riepilogo mensile, predisposto dal settore competente del Dipartimento Regionale, dal quale si evince l'attività effettivamente espletata dal medico corsista con relativo orario di ingresso e di uscita. Lo stesso dovrà essere firmato e timbrato dal dirigente medico dell'unità operativa afferente all'attività svolta o dal medico tutor del ruolo unico di assistenza primaria.

I fogli di riepilogo mensile delle presenze, dovranno essere trasmessi al coordinatore dell'attività pratica entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il Coordinatore, entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, dovrà predisporre rendicontazione mensile delle sopra citate attività e trasmetterla al settore competente del Dipartimento Regionale, al fine di procedere alla liquidazione delle competenze mensili, ovvero della borsa di studio, unitamente ai fogli di riepilogo mensile delle presenze.

La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale, né con il Servizio Sanitario Nazionale, né con il tutor medico di medicina generale.

Il Coordinatore previa autorizzazione del Gruppo Tecnico Scientifico di supporto, può prevedere delle ore di Formazione Didattica a Distanza, nel limite del 30% delle ore totali di attività teorica.

I medici in formazione dovranno raggiungere i mesi obbligatori di frequenza delle attività pratiche e teoriche e le relative ore ripartite per ogni singolo mese, raggiungendo inderogabilmente gli obiettivi di durata delle attività.

Le ore di attività pratiche e teoriche dovranno essere divise per i mesi di frequenza e in caso di mancato di raggiungimento del monte ore mensile previsto, le stesse potranno essere recuperate nei mesi successivi.

11. LIBRETTO PERSONALE

I tirocinanti saranno dotati di libretto personale di valutazione fornito dalla Regione composto da varie schede, suddivise in base ai singoli percorsi di attività pratica.

Per ogni singolo percorso formativo pratico verrà riportato un giudizio analitico e motivato.

Al termine del percorso formativo triennale il coordinatore riporterà sul libretto individuale un giudizio analitico e motivato.

Il libretto è in unico-originale e pertanto un eventuale smarrimento dello stesso, comporterebbe una ricostruzione del percorso formativo con le relative attestazioni di presenza che dovrà essere effettuato da parte dei Coordinatori e dei Tutor.

12. DECADENZA

La decadenza dal corso determina la conseguente espulsione, e viene determinata per:

- sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità, determina la decadenza dal Corso;
- incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, su disposizione dell'Azienda presso la quale si espleta l'attività formativa assegnata al singolo medico tirocinante;
- mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- superamento del numero massimo di assenze consentito.

13. TRASFERIMENTI

Sarà possibile un eventuale trasferimento del medico in formazione tra Regioni diverse, previo nulla osta della Regione di provenienza, purché sussistano le seguenti condizioni:

- vacanza di posti banditi per l'anno di riferimento nella regione di destinazione;
- acquisizione di parere favorevole della Regione di destinazione, previa valutazione del gruppo tecnico scientifico di supporto;
- nullaosta della Regione di provenienza.

La richiesta di trasferimento deve essere inviata a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta certificata: medicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it, e dovrà essere approvata con apposito atto da parte della Regione Calabria.

14. ASSENZE CONSENTITE

L'attività formativa viene erogata ininterrottamente per tutto il triennio e non sono previste ferie o congedo matrimoniale.

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Coordinatore salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

Durante i periodi di agosto e delle festività natalizie per ragioni organizzative, le attività didattiche possono essere sospese per due settimane.

Le assenze per malattia devono essere certificate.

Per quanto riguarda alcuni dubbi interpretativi in ordine alle assenze consentite, si riporta testualmente quanto precisato dal Ministero della Salute con nota 0014569-P-26/02/2009: *“Al fine di non inficiare in alcun modo il progressivo e corretto raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, nelle ipotesi di assenza per motivi personali, le ore di formazione non svolte dovranno essere agevolmente distribuite, a cura delle amministrazioni regionali, in modo tale da consentire il recupero delle attività formative perse.”*

Pertanto, il medico in formazione dovrà, comunque, espletare l'intero percorso formativo pari complessivamente a 4800 ore, dovrà essere pianificato un apposito piano di recupero delle predette assenze da parte dei coordinatori dell'attività teorica e dell'attività pratica.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa che i 30 giorni di assenza annuale costituiscono solo un'opportunità concessa al medico in formazione nel caso di eventi personali che richiedono un'assenza temporanea che deve essere comunque preventivamente autorizzata. Non costituiscono ferie e non possono essere utilizzate al di fuori dell'anno di riferimento.

15. SOSPENSIONE DEL CORSO

La sospensione del corso di formazione opera nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24, co. 5 del D.Lgs. 368/1999, ovvero:

- gravidanza;

- servizio militare;
- malattia superiore a 40 giorni.

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

La sospensione non comporta la riduzione della durata del corso e dovrà essere interamente recuperata ai fini del raggiungimento del limite minimo di 4.800 ore nell'arco di 36 mesi.

Per avvalersi della sospensione, il tirocinante dovrà tempestivamente presentare al competente settore del Dipartimento Regionale apposita istanza allegando idonea certificazione.

Malattia: le assenze dovute a malattia dovranno essere giustificate attraverso la produzione del certificato medico da trasmettere per posta elettronica al coordinatore e al settore competente del Dipartimento Regionale il giorno dell'inizio della malattia.

Gravidanza: nell'ipotesi di gravidanza, l'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 opera un rinvio alle disposizioni in materia di tutela della maternità, con conseguente applicazione dell'istituto dell'astensione obbligatoria. Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dovrà essere presentato il certificato medico attestante la data presunta del parto e la relativa comunicazione di congedo di maternità. Avvenuto il parto, l'interessata è tenuta a presentare, entro 30 giorni, autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e s.m.i o certificato di nascita del figlio. La mancata segnalazione dello stato di gravidanza e la mancata interruzione obbligatoria del periodo formativo, comporta per il medico in formazione la decadenza dal corso di formazione e segnalazione alle Autorità competenti.

Congedo parentale (Astensione facoltativa art 32 D.Lgs. 151/2001)

La natura giuridica del rapporto che caratterizza la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale non consente di applicare la disciplina prevista per il congedo parentale. Tuttavia, in considerazione del preminente interesse posto dall'ordinamento a tutela della maternità e della circostanza che, di regola, il godimento dell'astensione obbligatoria determina la ripresa della frequenza con l'inserimento nella successiva annualità, il medico in formazione che abbia usufruito del periodo di congedo obbligatorio, ha facoltà di chiedere un ulteriore periodo di sospensione di 6 mesi (anche frazionati) nel primo anno di vita del bambino, previa comunicazione agli uffici regionali.

Oltre al periodo obbligatorio, è previsto anche quello facoltativo per come stabilito dall' art. 11 della Legge n. 53/2000 – ovvero possono richiedere la sospensione facoltativa per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del D.M. 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni);

Durante il periodo di sospensione non viene erogata al tirocinante la borsa di studio, che sarà corrisposta successivamente - nella fase di recupero - in relazione all'effettivo periodo di frequenza. Il medico dovrà recuperare i periodi di formazione non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo corso (qualora i periodi di sospensione lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo necessario al completamento del corso.

16. TESI FINALE

Il tirocinante, anche con il supporto collaborativo del medico di medicina generale tutor, dovrà predisporre una tesi finale che dovrà essere caratterizzata da originalità, con approfondimenti osservazionali e di ricerca, avendo come riferimento essenziale l'esperienza maturata durante il corso triennale e la peculiarità dello svolgimento della professione di MMG nell'ambito del sistema sanitario regionale della Calabria.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre prestata alla compilazione bibliografica, alla letteratura clinica di riferimento e ai dati di ricerca sul campo. Gli argomenti oggetto di trattazione delle tesi verranno concordati con i coordinatori e comunicati ai tirocinanti entro la fine del secondo anno didattico.

Indicazioni per la redazione della Tesi Finale

Numero Copie: 2

Frontespizio: il titolo della tesi, di solito non più lungo di due righe, deve fornire un'idea precisa del contenuto.

Indice: deve riportare i capitoli, le sezioni e le sottosezioni del testo, utilizzandone la stessa numerazione, le stesse pagine e le stesse parole. L'organizzazione dell'indice deve riflettere quella del testo.

Introduzione: indica le premesse di carattere scientifico e le più recenti acquisizioni (citandone gli autori) da cui la ricerca ha preso spunto. Nell'introduzione viene principalmente enunciato lo scopo del lavoro.

Conclusione: la conclusione (inserita necessariamente alla fine del testo) presenta una breve panoramica di quanto sviluppato nel corpo del testo, per fornire un ultimo sguardo d'insieme su quanto esposto.

Corpo della tesi: va organizzato in capitoli, sezioni e sottosezioni (con la numerazione che non termina con il punto) ognuno con il proprio titolo allineato a sinistra, preferibilmente nei seguenti formati:

- 1 Per i capitoli usare caratteri maiuscoli in grassetto
- 1.1. Per le sezioni principali usare caratteri minuscoli in grassetto
- 1.1.1. Per le sezioni secondarie usare caratteri minuscoli in corsivo

Criteri grafici

- ☐ formato dei fogli A4;
- ☐ copertina in cartoncino leggero, rilegatura a colla e non a spirale;
- ☐ carattere Times New Roman 12;
- ☐ interlinea 1,5;
- ☐ margini: 3 sx, 3 dx, 3 superiore e 3 inferiore;

- ☐ almeno 25 righe per facciata;
- ☐ scrittura fronte-retro.

Il testo deve essere Giustificato e ogni singola pagina deve essere numerata.

Citazione bibliografica nel testo

Le fonti della trattazione devono essere sempre dichiarate attraverso la citazione bibliografica, sia per attribuire correttamente l'appartenenza dei concetti riportati, sia per rafforzare le proprie argomentazioni. La citazione può essere inserita direttamente nel testo oppure in nota. In entrambi i casi, l'elenco completo di tutte le fonti va riportato per esteso e in ordine alfabetico nella bibliografia finale.

Elenco della bibliografia consultata

La bibliografia finale raccoglie tutti i testi citati nel testo o nelle note e anche quelli semplicemente consultati: il criterio deve essere quello della massima completezza possibile. Nella bibliografia le voci bibliografiche vanno riportate seguendo l'ordine alfabetico e, per le opere dello stesso autore, in ordine cronologico (dalla più antica a quella più recente).

Abstract

La tesi deve essere accompagnata da un breve riassunto (abstract) che sintetizzi, in non più di 200 parole, i contenuti e lo scopo dell'elaborato. Il riassunto deve essere conciso, specifico e auto-esplicativo, tale da definire i concetti chiave trattati e i punti salienti della discussione.

Presentazione

La presentazione del lavoro di tesi, potrà essere effettuato mediante illustrazione grafica di slide, le quali dovranno essere sintetiche e chiare (12-15 diapositive).

Un'esauriente presentazione del lavoro deve contenere:

- obiettivi;
- metodo (informazioni sintetiche di inquadramento dell'oggetto di indagine);
- risultati della specifica analisi;
- conclusioni (astrarre i risultati specifici per inserirli in un contesto più generico).

17. ESAME FINALE

Al termine del corso è previsto un colloquio finale con discussione di una tesi predisposta dal candidato. Ai fini del rilascio del diploma di formazione il tirocinante è sottoposto a giudizi di profitto specifici, espressi nelle varie fasi di formazione, e ad un giudizio definitivo di idoneità formulato da parte della Commissione di cui all'art. 29 del D.Lgs. n.368/1999 e all'art. 16 del D.M. Salute del 7 marzo 2006. L'ammissione dei tirocinanti all'esame finale è deliberata del Comitato Tecnico Scientifico sulla base dei giudizi espressi dai coordinatori nonché dai tutor e dai docenti nelle varie fasi del corso.

Al termine della prova finale è rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

Qualora il medico tirocinante non consegua esito favorevole all'esame finale, può essere ammesso a partecipare nuovamente agli esami nella successiva seduta utile, purché con differente Commissione esaminatrice, discutendo una nuova tesi predisposta dallo stesso. La prova finale può essere sostenuta per un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi neppure il secondo colloquio, è escluso dal corso, ma può partecipare a future selezioni per la formazione specifica in medicina generale.